

COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Regolamento Comunale per la Riscossione Coattiva delle Entrate Comunali

Approvato con delibera di C.C. n. del

INDICE

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Recupero bonario
- Art. 3 - Ingiunzione di pagamento
- Art. 4 - Azioni cautelari ed esecutive
- Art. 5 - Rateizzazione
- Art. 6 - Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite
- Art. 7 - Discarico per crediti inesigibili
- Art. 8 - Obbligo di rendere il conto della gestione
- Art. 9 - Disposizioni finali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali, di qualsiasi natura, successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo alle attività di recupero del credito comunale mediante riscossione coattiva.
2. La riscossione coattiva è effettuata tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando l'applicabilità delle procedure ordinarie di cui al Codice di Procedura Civile.
3. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento potrà essere effettuata direttamente dall'Ente, anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni, o affidata in concessione a soggetti esterni di cui all'art. 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/97.
4. In caso di affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva, il Responsabile della riscossione coattiva è nominato dal Concessionario, il quale subentra al Comune in tutti i diritti e obblighi derivanti dalla gestione del servizio stesso, così come previsti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, essendo attribuiti allo stesso la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale inerente la riscossione coattiva, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività e di gestire il contenzioso.
5. Nel caso di cui al comma 4, la vigilanza sul buon andamento dell'attività di riscossione è affidata ad ogni Dirigente/Responsabile del Servizio dell'ente cui fa capo l'entrata da recuperare.
6. La riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento è disciplinata dalla legge e dal presente regolamento.
7. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere come abrogate.
8. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - Recupero bonario

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva, il Responsabile del credito comunale, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Servizio cui fanno capo le entrate da recuperare, notifica, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito o di intimazione al pagamento ai sensi dell'art. 1219 del codice civile, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari. La notifica avviene, di norma, entro 18 mesi dal termine entro cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando il rispetto dei diversi termini stabiliti da normative speciali.
2. Per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva delle entrate tributarie - relative ad atti di accertamento non pagati nei termini - e delle sanzioni amministrative, non è necessaria l'emissione di sollecito/intimazione al pagamento di cui al comma 1.
3. Gli inviti o solleciti ad effettuare i pagamenti delle entrate da recuperare, inviati per posta ordinaria, con spese postali e procedurali a carico del debitore, non hanno carattere vincolante per l'attivazione delle procedure di riscossione coattiva.

Art. 3- Ingiunzione di pagamento

1. Scaduto il termine previsto per il pagamento dell'atto di sollecito/intimazione di cui al precedente articolo 2, ovvero scaduto il termine per il pagamento degli atti di accertamento relativi ai tributi comunali, il Responsabile del credito comunale fornisce, nei termini, al Responsabile della riscossione coattiva i dati relativi alle posizioni debitorie in stato di morosità affinché lo stesso proceda all'attivazione della riscossione coattiva di cui al precedente articolo 1.
2. Il Responsabile della riscossione coattiva notifica apposito atto di ingiunzione di pagamento, il quale è sottoscritto dallo stesso Responsabile, anche con le modalità previste dall'articolo 1, comma 87 della legge n. 549 del 1995 o dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 1993.
3. Con l'ingiunzione di pagamento vengono chiesti al debitore, oltre al pagamento degli importi di cui all'atto di sollecito/intimazione o all'atto di accertamento relativo ai tributi comunali, anche ulteriori oneri – da determinare con apposita delibera di Giunta Comunale – relativi alle spese di notifica dell'ingiunzione, agli interessi e alle spese amministrative sostenute per l'attività di gestione della procedura coattiva.
4. Con la medesima ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.
5. L'ingiunzione di pagamento è atto interruttivo della prescrizione.
6. È ammesso l'accollo del debito altrui senza liberazione del debitore originario.
7. Non si procede all'emissione dell'ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 10,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, comprensive degli interessi sul credito ingiunto, delle spese di notifica e degli altri oneri posti a carico del debitore. Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e sarà inserito in future ingiunzioni fiscali, salva prescrizione.

Art. 4 – Azioni cautelari ed esecutive

1. In caso di mancato pagamento dell'ingiunzione di pagamento, il Responsabile della riscossione coattiva adotta tempestivamente le azioni cautelari previste dalla normativa.
2. Nei limiti imposti dalla legge, le azioni esecutive sono intraprese dal Responsabile della riscossione coattiva, salvo quelle demandate per legge espressamente all'ufficiale della riscossione. Il Comune potrà affidare parte delle attività anche a soggetti terzi, ivi incluse quelle di esclusiva competenza dell'ufficiale della riscossione.
3. Nel caso di affidamento in concessione dell'attività di riscossione coattiva, il concessionario provvede direttamente alla nomina dell'ufficiale della riscossione.
4. Le spese inerenti l'attivazione e l'esecuzione delle procedure cautelari ed esecutive sono poste a carico del debitore nella misura prevista dalla tabella allegata al decreto ministeriale 21 novembre 2000, oltre a quelle eventualmente sostenute per la difesa legale.
5. In caso di attivazione delle procedure cautelari e esecutive è applicata una mora pari agli interessi legali vigenti maggiorati di due punti percentuali.

Art. 5 –Rateizzazione

1. Il Responsabile della riscossione coattiva, su richiesta dell'interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede, tramite apposito provvedimento, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:

- a) fino a euro 200,00: nessuna rateizzazione;
- b) da euro 200,01 a euro 500,00: fino a tre rate mensili;
- c) da euro 500,01 a euro 1.000,00: fino a sei rate mensili;
- d) da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
- e) da euro 2000,01 a euro 5.000,00: fino a diciotto rate mensili;
- f) da euro 5.000,01 a euro 10.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- g) da euro 10.000,01 a euro 20.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- h) da euro 20.000,01 a euro 30.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
- i) da euro 30.000,01 a euro 50.000,00: fino a sessanta rate mensili;
- j) oltre 50.000,00: fino a settantadue rate mensili.

2. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica dovrà essere adeguatamente motivata e documentata tramite presentazione di modello ISEE in corso di validità.

3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di un punto percentuale, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.

4. La rata di pagamento minima è pari ad euro 50,00. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.

5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.

6. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.

7. Su richiesta del debitore il Responsabile della riscossione, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.

Articolo 6 – Rimborso delle somme pretese e riconosciute indebite

1. Il Responsabile della riscossione coattiva effettua i rimborsi delle somme inserite in ingiunzioni fiscali, riconosciute indebite, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta del soggetto interessato. Non sono effettuati rimborsi qualora l'importo del credito sia inferiore ad € 10,00. Il credito rimane comunque attivo e verrà rimborsato in caso di maturazione di ulteriori crediti complessivamente superiori a € 10,00, salva prescrizione.

Art. 7 - Discarico per crediti inesigibili

1. Il Responsabile della riscossione coattiva comunica annualmente all'Ufficio comunale competente e al Servizio Bilancio del Comune l'elenco delle ingiunzioni i cui crediti sono ritenuti inesigibili, ivi comprese quelle riferite a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali.

Art. 8 – Obbligo di rendere il conto della gestione

1. Qualora l'attività di riscossione coattiva sia svolta da un soggetto diverso dal Comune, lo stesso sarà tenuto a rendere il conto della propria gestione all'Ente Locale secondo le modalità ed i termini previsti per gli altri Agenti Contabili Comunali.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

2. E' fatta salva l'applicazione della normativa vigente in materia di riscossione coattiva a mezzo ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/73 per i procedimenti in corso alla data di approvazione del presente regolamento.